

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione

Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penali che la Commissione propone alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti d'infrazione

(2020/C 301/01)

I. Introduzione

La comunicazione della Commissione del 2005 sull'applicazione dell'articolo 228 del trattato CE ⁽¹⁾ (ora articolo 260, paragrafi 1 e 2, del TFUE) stabilisce la base sulla quale la Commissione calcola l'importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria o di penali, che chiede alla Corte di giustizia di applicare quando la adisce a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE nell'ambito dei procedimenti d'infrazione contro uno Stato membro.2

In una successiva comunicazione del 2010 ⁽²⁾ sull'aggiornamento dei dati utilizzati per questo calcolo, la Commissione stabilisce che tali dati macroeconomici devono essere soggetti a una revisione annuale per tener conto dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo (PIL).

La comunicazione della Commissione del 2011 sull'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE ⁽³⁾ e la comunicazione della Commissione del 2017 «Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione» ⁽⁴⁾ sottolineano che per il calcolo delle sanzioni pecuniarie che la Commissione chiede alla Corte di giustizia di applicare a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE si applica lo stesso metodo stabilito nella comunicazione del 2005.

L'aggiornamento fornito nella presente comunicazione ⁽⁵⁾ si basa sull'andamento dell'inflazione e del PIL di ciascuno Stato membro e del Regno Unito ⁽⁶⁾, che rispecchiano la rispettiva capacità finanziaria. Le statistiche relative al tasso di inflazione e al PIL da utilizzare sono quelle stabilite due anni prima dell'aggiornamento («regola t-2»), cioè il 2018, in quanto due anni costituiscono l'intervallo di tempo minimo necessario per disporre di dati macroeconomici relativamente stabili. Inoltre, per l'aggiornamento di quest'anno, un altro fattore è la revisione dei valori di riferimento della contabilità nazionale ⁽⁷⁾ effettuata da 17 Stati membri e dal Regno Unito nel secondo semestre del 2019, per integrare nuove fonti di dati e cambiamenti nella metodologia statistica internazionale.

A norma degli articoli 127 e 131 dell'accordo di recesso UE-Regno Unito ⁽⁸⁾, durante il periodo di transizione si mantiene lo status quo ante nei confronti del Regno Unito per quanto concerne l'applicazione e l'attuazione del diritto dell'UE. La Commissione può avviare nuovi procedimenti di infrazione e portare avanti i procedimenti già esistenti nei confronti del Regno Unito. Gli aggiornamenti presentati nella presente comunicazione includono pertanto anche gli aggiornamenti dei dati relativi al Regno Unito.

⁽¹⁾ SEC(2005) 1658 (GU C 126 del 7.6.2007, pag. 15).

⁽²⁾ SEC(2010) 923/3. La comunicazione è stata aggiornata nel 2011 [SEC(2011) 1024 final], nel 2012 [C(2012) 6106 final], nel 2013 [C(2013) 8101 final], nel 2014 [C(2014) 6767 final], nel 2015 [C(2015) 5511 final], nel 2016 [C(2016) 5091 final], nel 2017 [C(2017) 8720 final] e nel 2018 [C(2018) 5851 final] per l'adeguamento annuale dei dati economici.

⁽³⁾ GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.

⁽⁵⁾ I dati sul PIL per l'aggiornamento di quest'anno sono stati estratti l'11 giugno 2020.

⁽⁶⁾ Secondo le regole generali stabilite nelle comunicazioni del 2005 e del 2010.

⁽⁷⁾ https://ec.europa.eu/eurostat/documents/737960/9861115/Benchmark_revisions_2019.pdf

⁽⁸⁾ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1).

Come già indicato nella comunicazione del febbraio 2019, la Commissione ricalcolerà le cifre al termine del periodo di transizione.

II. Elementi da aggiornare

I criteri economici da aggiornare sono i seguenti:

- l'importo forfettario di base uniforme per il pagamento della penalità ⁽⁹⁾, attualmente pari a 3 116 EUR al giorno, che va adeguato all'inflazione;
- l'importo forfettario di base uniforme per il calcolo dell'importo giornaliero mirante alla fissazione della somma forfettaria ⁽¹⁰⁾, attualmente pari a 1 039 EUR al giorno, che va adeguato all'inflazione;
- il fattore speciale «n», che va adeguato al PIL dello Stato membro interessato tenendo conto del numero dei seggi di cui lo Stato dispone in seno al Parlamento europeo; il fattore «n» è lo stesso per il calcolo sia della somma forfettaria che della penalità giornaliera;
- la somma forfettaria minima ⁽¹¹⁾, che va adeguata all'inflazione.

III. Aggiornamenti

La Commissione applicherà le seguenti cifre aggiornate per calcolare l'importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria o di penalità, al momento di adire la Corte di giustizia a norma dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del TFUE:

- 1) l'importo forfettario di base uniforme per il calcolo della penalità è fissato a 3 154 EUR;
- 2) l'importo forfettario di base uniforme per il calcolo dell'importo giornaliero mirante alla fissazione della somma forfettaria è fissato a 1 052 EUR;
- 3) il fattore speciale «n» e la somma forfettaria minima per ciascuno dei 27 Stati membri dell'UE e per il Regno Unito sono i seguenti:

Stato membro	Fattore speciale «n»	Somma forfettaria minima (1 000 EUR)
Belgio	0,80	2 088
Bulgaria	0,25	653
Cechia	0,53	1 384
Danimarca	0,51	1 331
Germania	4,59	11 982
Estonia	0,10	261
Irlanda	0,48	1 253
Grecia	0,50	1 305
Spagna	2,06	5 377
Francia	3,39	8 849
Croazia	0,19	496
Italia	2,91	7 596

⁽⁹⁾ L'importo forfettario di base uniforme per la penalità giornaliera è l'importo fisso di base al quale verranno applicati determinati coefficienti moltiplicatori. Per calcolare l'importo della penalità giornaliera si applicano il coefficiente di gravità, il coefficiente di durata dell'infrazione e il fattore speciale «n» dello Stato membro considerato.

⁽¹⁰⁾ Nel calcolo della somma forfettaria va applicato l'importo forfettario di base. Per quanto riguarda l'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo giornaliero (ottenuto moltiplicando l'importo forfettario di base uniforme per il coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione calcolati a decorrere dal giorno della pronuncia della prima sentenza fino al giorno in cui cessa l'infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE. Per quanto riguarda l'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, secondo il punto 28 della comunicazione della Commissione «Applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE» [SEC(2010) 1371 final] (GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1), la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo giornaliero (ottenuto moltiplicando l'importo forfettario di base uniforme per il coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento fissato nella direttiva fino al giorno in cui cessa l'infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell'articolo 258 e dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE. La somma forfettaria calcolata sulla base dell'importo giornaliero dovrebbe applicarsi quando il risultato del calcolo di cui sopra è superiore alla somma forfettaria minima.

⁽¹¹⁾ La somma forfettaria minima è determinata per ciascuno Stato membro e per il Regno Unito in funzione del fattore speciale «n» e viene proposta alla Corte quando essa risulta superiore alla somma forfettaria giornaliera cumulata.

Stato membro	Fattore speciale «n»	Somma forfettaria minima (1 000 EUR)
Cipro	0,09	235
Lettonia	0,12	313
Lituania	0,18	470
Lussemburgo	0,15	392
Ungheria	0,43	1 122
Malta	0,07	183
Paesi Bassi	1,15	3 002
Austria	0,67	1 749
Polonia	1,29	3 367
Portogallo	0,53	1 384
Romania	0,66	1 723
Slovenia	0,15	392
Slovacchia	0,28	731
Finlandia	0,45	1 175
Svezia	0,79	2 062
Regno Unito	3,41	8 901

La Commissione applicherà le cifre aggiornate alle decisioni di adire la Corte di giustizia a norma dell'articolo 260 del TFUE a partire dalla data di adozione della presente comunicazione.
